

INFORMATIVA AL PUBBLICO

(ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013)

31 dicembre 2017

Sommario

1. Premessa
2. Fondi Propri (Art. 437 CRR e Art. 492 CRR)
3. Requisiti di Capitale (Art. 438 CRR)
4. Obiettivi e politiche di gestione del rischio – Art.435, paragrafo 2 lettera c)
5. Politica di remunerazione (Art. 450 CRR)

1. Premessa

Il presente documento, viene redatto in aggiunta a quanto stabilito dall'art. 434 del CRR, così come riferito nelle disposizioni contenute nella Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 della Banca d'Italia ("Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari").

La Circolare 288/ 2015 definisce il quadro normativo di vigilanza applicabile agli intermediari finanziari iscritti all'Albo unico di cui all'art. 106 TUB ed ha recepito il *Capital Requirement package IV*, composto dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation*, c.d. **CRR**) e dalla Direttiva 2013/36/UE (*Capital Requirements Directive*, c.d. **CRD IV**), che traspongono nell'Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (c.d. framework Basilea 3).

La struttura della regolamentazione prudenziale è articolata su "tre aree normative", dette "Pilastri".

Nell'ambito del **Primo Pilastro** gli Intermediari finanziari impiegano specifici approcci o metodologie di calcolo del requisito patrimoniale per fronteggiare i molteplici rischi tipici (di credito e controparte, di mercato e operativi) ai quali sono esposti e per calcolare i relativi requisiti patrimoniali.

Nell'ambito del **Secondo Pilastro**, determinano il capitale complessivo adeguato (*Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP*), in termini attuali e prospettici, a fronteggiare tutti i rischi rilevanti cui l'Intermediario è esposto. L'Autorità di Vigilanza esercita controlli esterni su stabilità, efficienza, sana e prudente gestione degli Intermediari stessi (*Supervisory Review and Evaluation Process -SREP*), per verificare l'affidabilità e la coerenza dei risultati e adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive.

Nell'ambito del **Terzo Pilastro "La disciplina di mercato"**, le disposizioni di vigilanza prevedono l'obbligo di pubblicare un'informativa pubblica (c.d. **Informativa al Pubblico**) che garantisca un adeguato livello di trasparenza sull'esposizione, sul controllo e la gestione dei rischi assunti. La disciplina prevede informazioni di carattere quantitativo e qualitativo che gli intermediari devono pubblicare. In base al principio di proporzionalità, gli intermediari commisurano il dettaglio delle informazioni alla propria complessità organizzativa e al tipo di operatività svolta. La disciplina individua la frequenza della pubblicazione, le relative deroghe, nonché i controlli da effettuare sulle informazioni da rendere al pubblico. La CoEfi, in quanto intermediario finanziario vigilato, è tenuto al rispetto dei requisiti di natura informativa, nonché della loro correttezza e veridicità.

L'Informativa al Pubblico (Pillar 3) è direttamente disciplinata dal **CRR**, Parte Otto "*Informativa da parte degli Enti*" (art. 431 – 455) e dalla Parte Dieci, Titolo I, Capo 3 "*Disposizioni transitorie, relazioni, riesami e modifiche*" (art. 492) e dalle norme tecniche di regolamentazione o di attuazione emanate dalla Commissione Europea, per disciplinare:

- i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti i fondi propri (art. 437, par.2 CRR);
- i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti i fondi propri nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 (art. 492, par. 5 CRR).

La CoEfi pubblica il presente documento, sul proprio sito Internet al link: <http://www.coefi.eu> e provvederà ad aggiornarlo con cadenza annuale, congiuntamente ai documenti di bilancio, come previsto dalla normativa¹.

Si precisa, infine, che, la CoEfi in relazione alla propria attività, per il calcolo dei requisiti patrimoniali non utilizza metodi interni ed avanzati, e che la presente informativa è redatta sulla base delle indicazioni di cui all'art. 432 del CRR.

2. Fondi Propri (Art. 437 CRR e Art. 492 CRR)

Informativa Qualitativa

I Fondi Propri sono stati calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati con l'applicazione della normativa di bilancio prevista dai principi contabili internazionali IAS/IFRS, tenendo conto della disciplina sui fondi propri e sui coefficienti prudenziali introdotta con l'emanazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e della Direttiva (UE) n. 36/2013

¹ Art. 433 Frequenza dell'Informativa **CRR**, Parte Otto, Titolo I

(CRD IV) e, tenendo conto delle istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia con la circolare n° 217 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli istituti di pagamento e gli IMEL" che rinviano alla circolare 286 del 17/12/2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati" e successive modifiche.

I Fondi Propri derivano dalla somma delle componenti positive e negative, in base alla loro qualità patrimoniale; le componenti positive sono, conformemente ai requisiti definiti dalle norme applicabili, nella piena disponibilità della Società, al fine di essere utilizzate per fronteggiare il complesso dei requisiti patrimoniali di vigilanza sui rischi.

Il Totale dei Fondi Propri, che costituisce il presidio di riferimento delle disposizioni di vigilanza prudenziale, è costituito dal capitale di classe 1 (*Tier 1*) e dal capitale di classe 2 (*Tier 2 – T2*); a sua volta, il capitale di classe 1 risulta dalla somma del capitale primario di classe 1 (*Common Equity Tier 1 - CET 1*) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (*Additional Tier 1 – AT1*).

I tre predetti aggregati (CET 1, AT 1 e T2) sono determinati sommando algebricamente gli elementi positivi e gli elementi negativi che li compongono, previa considerazione dei c.d. "filtri prudenziali"². Con tale espressione si intendono tutti quegli elementi rettificativi, positivi e negativi, del capitale primario di classe 1, introdotti dalle autorità di vigilanza con il fine esplicito di ridurre la potenziale volatilità del patrimonio.

Capitale primario di classe 1 (CET 1)

A norma dell'art. 26 del CRR il capitale primario di classe 1 è costituito dai seguenti elementi:

- a) strumenti di capitale, purchè siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 28 o, ove applicabile, all'art. 29;
- b) sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera a);
- c) utili non distribuiti;
- d) altre componenti di conto economico complessivo accumulate;
- e) altre riserve;
- f) fondi per rischi bancari generali.

Gli elementi di cui alle lettere da c) a f) sono riconosciuti come capitale primario di classe 1 soltanto se possono essere utilizzati senza restrizioni e senza indugi dall'ente per la copertura dei rischi o delle perdite nel momento in cui tali rischi o perdite si verificano.

Ai sensi del paragrafo 2 dell'art.26, gli enti possono includere nel capitale primario di classe 1 gli utili intermedi o di fine esercizio prima di adottare una decisione formale di conferma del risultato finale d'esercizio dell'ente per l'anno di riferimento soltanto con l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente. L'autorità competente concede l'autorizzazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) gli utili sono stati verificati da persone indipendenti dall'ente che sono responsabili della revisione dei conti dell'ente stesso;
- b) l'ente ha dimostrato in modo soddisfacente, secondo il parere delle autorità competenti, che gli importi di tali utili sono al netto di tutti gli oneri e i dividendi prevedibili.

Dal capitale primario di classe 1 sono detratti i seguenti elementi: le perdite infrannuali, l'avviamento e le altre attività immateriali, le azioni proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, le partecipazioni significative e non nel capitale di altri soggetti del settore finanziario detenute anche indirettamente e/o sinteticamente, le attività fiscali differite basate sulla redditività futura.

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT 1)

Gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e i relativi eventuali sovrapprezzi costituiscono gli elementi patrimoniali del capitale aggiuntivo di classe 1.

Tale aggregato non si rileva per la CoEFI, in quanto non sono stati emessi strumenti di capitale le cui caratteristiche contrattuali ne consentano l'inquadramento tra gli strumenti di AT 1. La circolare 288 del 3 aprile 2015 riporta che "Gli intermediari finanziari che non raccolgono risparmio tra il pubblico non applicano le disposizioni di cui alla Parte 2, Titolo I, Capo 3 del CRR, nonché i relativi regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione".

Capitale di classe 2 (T 2)

² Vedasi art.32 CRR

A norma dell'art. 62 della CRR, le passività subordinate le cui caratteristiche contrattuali ne consentono l'inquadramento nel T2, inclusi i relativi eventuali sovrapprezzi di emissione, costituiscono gli elementi patrimoniali del capitale di classe 2. Da tali elementi devono essere portati in deduzione le eventuali passività subordinate proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, nonché gli strumenti di T2, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali si detengono o meno partecipazioni significative. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del "regime transitorio". In CoEFI all'interno di tale aggregato trovano allocazione le azioni privilegiate.

Informativa Quantitativa

	Totale al 31/12/2017	Totale al 31/12/2016
A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali	6.986.433	6.586.354
di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie		
B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-)	--	--
C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A + B)	6.986.433	6.586.354
D. Elementi da dedurre del CET1	(11.038)	(439)
E. Regime transitorio – Impatto su CET1 (+/-)		
F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) (C-D+/-E)	6.975.395	6.585.915
G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio:	--	--
di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie	--	--
H. Elementi da dedurre dall'AT1	--	--
I. Regime transitorio - Impatto su AT1 (+/-)	--	--
L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional TIER 1 – AT1) (G-H +/ I)	-	-
M. Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio	759.000	759.000
di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie		
N. Elementi da dedurre dal T2	--	--
O. Regime transitorio – Impatto su T2 (+/-)	--	--
P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2) (M-N+/-O)	759.000	759.000
Q. Totale fondi propri (F+L+P)	7.734.395	7.344.915

3. Requisiti di Capitale (Art. 438 CRR)

Informativa Qualitativa

La CoEFI è soggetta ai requisiti di adeguatezza patrimoniale secondo le regole definite da Banca d'Italia (*"Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari"*, Circolare n.288 del 3 aprile 2015 e successivi aggiornamenti) al Titolo IV Capitolo 4 Sezione II.

I requisiti minimi di fondi propri applicabili al 30 giugno 2018 sono pari ai seguenti ratio patrimoniali (Primo pilastro) in coerenza con l'articolo 92 del CRR:

a. Coefficiente di **Capitale Primario 1 (CET 1)** almeno pari al **4,5%**;

b. Coefficiente di **Capitale Totale** del **6,00%**³.

In base a tali regole, il patrimonio della CoEFI deve rappresentare almeno il 6% del totale delle attività di rischio ponderate (Total capital ratio) derivanti dai rischi tipici dell'Intermediario (rischio di credito e di controparte, rischio operativo e rischio di mercato); il rispetto del requisito è verificato annualmente.

Accanto al rispetto dei coefficienti patrimoniali minimi obbligatori (c.d. "Primo Pilastro"), la normativa ha introdotto un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, rimettendo all'Autorità di vigilanza il compito di verificare l'affidabilità e la coerenza dei relativi risultati e di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive. Questo processo di controllo prudenziale (*Supervisory Review Process - SRP*) mira da una parte ad assicurare che gli Intermediari possiedano adeguati processi interni per valutare la propria adeguatezza patrimoniale (*Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP*), attuale e prospettica, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali. Dall'altra, l'obiettivo è di revisionare e valutare (*Supervisory Review and Evaluation Process - SREP*), a competenza delle Autorità di Vigilanza, la correttezza del calcolo dell'adeguatezza patrimoniale in rapporto ai rischi.

In ottemperanza a quanto previsto dalle norme sull'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica, la CoEFI ha redatto il Resoconto ICAAP sui dati del 31 dicembre 2017, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 04 maggio 2018. In riferimento alla determinazione prospettica del capitale interno complessivo, si fa presente che la Circolare 288 di Banca d'Italia sancisce che gli intermediari minori possono non determinare il livello prospettico del capitale interno complessivo e del capitale complessivo. Tuttavia nell'ambito dell'ICAAP riferito all'anno 2017, si è provveduto ad una stima semplificata dell'impatto delle linee strategiche ai fini della determinazione del livello di capitale interno, adeguato a fronteggiare i rischi presidiati dal requisito patrimoniale complessivo ("primo pilastro") coerente con il Piano triennale 2018-2020.

Le risultanze del processo ICAAP confermano la solidità patrimoniale della CoEFI: le risorse finanziarie disponibili garantiscono la copertura di tutti i rischi attuali e prospettici.

In applicazione del principio di proporzionalità, gli intermediari finanziari sono ripartiti in tre classi che identificano, in linea generale, intermediari di diversa dimensione e complessità operativa.

La CoEFI, coerentemente con la propria classe regolamentare di appartenenza definita nell'ambito della disciplina sul II Pilastro⁴, rientra nella categoria degli Intermediari di Classe 3, e coerente con lo sviluppo strategico ed operativo, misura il capitale interno mediante metodi semplificati che non implicano il ricorso a modelli sviluppati internamente. In virtù di tale collocazione e in linea con le proprie caratteristiche operative, la CoEFI ha determinato il *capitale interno complessivo* mediante l'approccio "**Building-block approach**", secondo il quale il requisito complessivo viene ottenuto come somma dei requisiti regolamentari a fronte dei rischi del primo pilastro e l'eventuale capitale interno relativo agli altri rischi rilevanti.

Per **capitale interno** si intende il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che l'Intermediario ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso; per **capitale interno complessivo** si intende il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dall'Intermediario, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico.

Nell'ambito dell'ICAAP, la CoEFI provvede all'individuazione di tutti i rischi, relativamente ai quali è o potrebbe essere esposta, ossia dei rischi che potrebbero pregiudicare la sua operatività, il perseguimento delle proprie strategie e il conseguimento degli obiettivi aziendali.

I rischi identificati sono classificati in due tipologie:

a. **rischi quantificabili**, in relazione ai quali la CoEFI si avvale di apposite metodologie di determinazione del capitale interno: rientrano in questa categoria, il rischio di credito e controparte, il rischio operativo e il rischio di concentrazione, rischio di tasso, rischio reputazione⁵, rischio di outsource⁶;

b. **rischi non quantificabili**, per i quali, non essendosi ancora affermate metodologie robuste e condivise di determinazione del relativo capitale interno non viene determinato un assorbimento patrimoniale, bensì vengono predisposti adeguati sistemi di

³ In deroga a quanto previsto dall'art. 92(4) lett. b) CRR, ai soli fini del calcolo del coefficiente di capitale totale, gli intermediari finanziari che non raccolgono risparmio presso il pubblico moltiplicano i requisiti in materia di fondi propri di cui alle lettere da b) a e) del paragrafo 3 del medesimo articolo per 16,67 anziché 12,5.

⁴ Vedasi Circolare 288 Titolo IV Capitolo 14 Sezione III

⁵ Valutazione forfettaria

⁶ Valutazione forfettaria

controllo ed attenuazione: rientrano in questa casistica a titolo esemplificativo, il rischio di liquidità, il rischio residuo, il rischio strategico.

Di seguito si riporta una sintesi degli approcci adottati per la valutazione/misurazione dei singoli rischi presi in esame nell'ambito del resoconto ICAAP.

Tipo di Rischio	Tipo di misurazione/valutazione	Metodologia di calcolo	Rilevanza attuale
Primo Pilastro			
Rischio di credito	Quantitativa	Metodo Standardizzato	Alta
Rischio di mercato	-	-	Nulla
Rischio operativo	Quantitativa	Metodo Base	Alta
Secondo Pilastro			
Rischio di concentrazione	Quantitativa	Granularly Adjustment	Alta
Rischio Tasso d'interesse	Quantitativa	Allegato C - Circolare 288 Bdl del 3 aprile 2015	Bassa
Rischio Reputazionale	Quantitativa	Valutazione Forfettaria	Alta
Rischio di outsourcer	Quantitativa	Valutazione Forfettaria	Alta

La determinazione del capitale interno complessivo, effettuato secondo il già accennato approccio “*building block*”, è stata effettuata con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

Al fine di valutare l'adeguatezza patrimoniale, l'importo del fabbisogno di capitale necessario alla copertura dei rischi (*capitale interno complessivo*) viene confrontato con i Fondi Propri.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale, nelle modalità sopra illustrate, avviene con periodicità annuale, con la redazione del Resoconto ICAAP. La CoEFI in quanto intermediario minore non è tenuta ad inviare la rendicontazione ICAAP, che è a disposizione della Banca d'Italia.⁷

Il processo di verifica interna dell'adeguatezza patrimoniale attuale, condotto in occasione della stesura del rendiconto ICAAP al 31 dicembre 2017, non ha fatto emergere, in condizioni ordinarie, la necessità di reperire ulteriori risorse patrimoniali rispetto a quelle correnti.

Rischio di credito (compreso rischio di controparte): rappresenta il rischio di subire perdite derivanti dall'insolvenza o dal deterioramento del merito creditizio delle controparti affidate.

La CoEFI, in ragione delle proprie caratteristiche dimensionali e operative, utilizza la **Metodologia Standardizzata** prevista dalla normativa prudenziale. L'applicazione della citata metodologia comporta la suddivisione delle esposizioni in diverse classi (“portafogli”) e l'applicazione a ciascun portafoglio degli specifici coefficienti di ponderazione, che rappresentano la rischiosità delle stesse. La CoEFI, non svolgendo attività di raccolta di risparmio presso il pubblico, computa quale requisito patrimoniale a fronte del rischio credito e di controparte, un assorbimento dei Fondi Propri pari al 6% delle esposizioni ponderate per il rischio.

Nel dettaglio, il valore dell'esposizione di un elemento dell'attivo è il suo valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche.⁸ Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, a tutte le esposizioni, si applicano fattori di ponderazione del rischio conformemente alle disposizioni della sezione 2 della CRR. L'applicazione dei fattori di ponderazione del rischio è in funzione della classe in cui l'esposizione è classificata e, conformemente a quanto specificato alla sezione 2, della relativa qualità creditizia.

Con riferimento alle operazioni “fuori bilancio” in CoEFI, l'esposizione corrisponde alle operazioni pro-soluto formale sola garanzia. Si evidenzia che la Società è garantita presso primaria compagnia assicurativa.

Rischio di mercato: è definito come il rischio di subire perdite che possono derivare dall'operatività su mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci. In CoEFI la rilevanza è nulla.

⁷ Vedasi Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 Titolo IV capitolo 14 sezione III

⁸ Vedasi art. 111 CRR, Capo 2 Sezione I

Rischio operativo: tale rischio comprende una pluralità di eventi possibili derivanti da inadeguatezza o disfunzione di procedure, risorse umane, carenze nei sistemi interni oppure da eventi esogeni (p.es. inadempienze contrattuali o frodi) includendo il rischio legale, ma non quello strategico e di reputazione. Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo, la CoEFI, applica il **Metodo base** (*Basic Indicator Approach -BIA*), che prevede un assorbimento patrimoniale pari al 15% della media dell'indicatore del volume di operatività aziendale, c.d. "**Indicatore Rilevante**" calcolato sui tre esercizi precedenti in cui l'indicatore è risultato positivo⁹.

Il rischio operativo è trasversale rispetto ai processi operativi e dunque trova, attualmente, i presidi di controllo ed attenuazione nelle disposizioni regolamentari in vigore (regolamenti, disposizioni attuative, deleghe), che agiscono con funzione preventiva.

Rischio di concentrazione: rischio derivante da esposizioni verso controparti, incluse le controparti centrali, gruppi di controparti connesse e controparti operanti nel medesimo settore economico, nella medesima regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce, nonché dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi, in particolare, i rischi derivanti da esposizioni indirette, come, ad esempio, nei confronti di singoli fornitori di garanzie. Nel processo ICAAP, la CoEFI ha provveduto a quantificare il rischio di concentrazione secondo la metodologia semplificata specificata nella Circolare di Banca d'Italia n.288 del 2015 - Titolo IV, Capitolo 14, Allegato B, utilizzando l'algoritmo semplificato per la determinazione del **Granularity Adjustment (GA)**.

Le politiche di assunzione del rischio di credito della CoEFI escludono una concentrazione del portafoglio crediti e nell'ambito della fase di istruttoria di una pratica di fido cedente o di plafond debitore, assume particolare rilevanza il rilascio ed il monitoraggio delle cosiddette "grandi esposizioni" o "grandi rischi" così come definite dal REGOLAMENTO UE N. 575/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO del 26 giugno 2013 (CRR) all'art. 392. Tale quadro normativo definisce come Grande Esposizione la concentrazione del rischio nei confronti di un cliente o di un Gruppo di clienti connessi **pari o superiore al 10% del Capitale Ammissibile**, intendendosi quest'ultimo come la somma del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2 dell'Intermediario così come definito al punto 71 dell'Art. 4, del CRR, a cui peraltro anche la circolare Banca d'Italia 288/2015 al Titolo IV, Capitolo 12, Sezione II, fa espresso riferimento.

Nel recepimento di tale direttiva CoEFI assume "rafforzate" procedure in fase di istruttoria, con particolare riferimento a:

- analisi dei bilanci dell'azienda direttamente interessata;
- analisi dei bilanci consolidati, qualora gli stessi siano presenti ed eventuali ulteriori approfondimenti delle società collegate/controllate;
- la delibera può essere presa solo dal Consiglio di Amministrazione.

La citata normativa comunitaria all'art. 395 fissa anche il limite massimo della "Grande Esposizione" nel 25% del *Capitale Ammissibile*. Nonostante la Circolare 288 del 3 Aprile 2015 preveda delle deroghe temporali, affinché tale limite possa raggiungere il 40%, le stesse non vengono prese in considerazione in quanto la politica di Coefi è quella di cercare di frazionare maggiormente il rischio.

Rischio di Tasso di Interesse: si intende la sensibilità dei flussi finanziari di un'azienda all'andamento dei tassi di interesse. Il rischio di tasso ha rappresentato per CoEFI, per tutto l'anno 2017, un rischio basso avendo utilizzato quasi prevalentemente mezzi propri. La Società opera prevalentemente sul breve termine dato che la durata dei crediti medi acquistati è inferiore ai 90gg. Tuttavia la politica di pricing sulla clientela è fin dall'inizio quella di applicare tasso fisso. Il funding è rappresentato quasi esclusivamente da fondi propri, anche se la Società ha iniziato ad utilizzare linee di credito concesse dalle banche e/o altri intermediari. Si ritiene pertanto che in linea di principio possa esserci un rischio di tasso dato dal disallineamento tra tassi attivi fissi e tassi passivi variabili. Nel processo ICAAP, la CoEFI ha provveduto a quantificare il rischio di concentrazione secondo la metodologia semplificata specificata nella Circolare di Banca d'Italia n.288 del 2015, Allegato C.

La CoEFI, nell'ambito del processo di auto-valutazione, presente nell'ICAAP riferito al 31.12.2017, ha preso in esame ulteriori rischi ai quali potrebbe essere esposta: **rischio di reputazione e rischio outsourcer**.

Rischio di reputazione è il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine della CoEFI da parte di clienti, controparti, investitori o autorità di vigilanza.

Rischio outsourcer: è il rischio che il fornitore di sistemi core, non sia in grado di fornire, in termini di tempi o costi o per proprie strategie interne, eventuali richieste di adeguamenti, sviluppi, produzione del processo di informatizzazione e/o digitalizzazione che la società necessita al fine di: 1) perseguire i propri obiettivi in termini di maggior efficacia ed efficienza dei sistemi di controlli

⁹ Vedasi art. 315 del CRR

interni; 2) in termini di strategie di prodotti\mercato; rischi operativi delle attività svolte in outsourcing; rischio di strategie delle controparti non convergenti.

Informativa Quantitativa

Di seguito vengono riportati gli assorbimenti patrimoniali a fronte dei rischi di credito e controparte, operativo, nonché i valori assunti dai coefficienti patrimoniali riferiti al patrimonio di base (CET 1 Ratio e Tier 1 Ratio) e quello complessivo (Total Capital Ratio).

Adeguatezza Patrimoniale al 31.12.2017

Categorie/Valori	Importi non ponderati		Importi ponderati/requisiti	
	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2016
A. Attività di rischio				
A.1 Rischio di credito e di controparte	11.216.333	10.374.854	10.019.335	8.337.525
1. Metodologia standardizzata	11.216.333	10.374.854	10.019.335	8.337.525
2. Metodologia sui rating interni		-	-	-
2.1 Base				
2.2 Avanzata				
3. Cartolarizzazioni				
B. REQUISITI PATRIMONIO DI VIGILANZA				
B.1 Rischio di credito e di controparte			601.160	500.252
B.2 Rischi di mercato			-	-
1. Metodologia standard			-	-
2. Modelli interni			-	-
3. Rischio di concentrazione			-	-
B.3 Rischio operativo			221.441	180.706
1. Metodo base			221.441	180.706
2. Metodo standardizzato			-	-
3. Metodo avanzato			-	-
B.4 Altri requisiti prudenziali			-	-
B.5 Altri elementi del calcolo			-	-
B.6 Totale requisiti prudenziali			822.601	680.958
C. Attività di rischio e coefficienti di vigilanza				
C.1 Attività di rischio ponderato			13.712.760	11.351.559
C.2 Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio)			50,86%	58,02%
C.3 Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)			50,86%	58,02%
C.4 Totale fondi propri/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)			56,40%	64,70%
RISCHI PRIMO PILASTRO			31/12/2017	31/12/2016
Rischio di credito			601.160	500.252
Rischio di mercato			-	-
Rischio operativo			221.441	180.706
Totale rischi di primo pilastro			822.601	680.958
RISCHI SECONDO PILASTRO			31/12/2017	31/12/2016
Rischio di concentrazione			333.057	123.365
Rischio di tasso			35.785	17.184
Totale rischi di secondo pilastro			368.842	140.549



Requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito e di controparte al 31.12.2017

Crediti vs clienti	9.177.898,19	68.558,90		9.109.339,29	100%	9.109.339,29
Banco Posta	1.154,28	0,00	0,00	1.154,28	100%	1.154,28
Crediti vs enti creditizi	1.541.218,00	0,00		1.541.218,00	20%	308.243,60
Crediti scaduti deteriorati	42.196,42	315,21		41.881,21	150%	62.821,82
Crediti scaduti deteriorati	12.212,97	0,00	12.212,97	0,00	0%	0,00
Crediti scaduti deteriorati	19.460,81	145,38		19.315,43	150%	28.973,15
Crediti vs Erario o enti similari	28.705,00	0,00		28.705,00	0%	0,00
Attività fiscali anticipate	23.101,15	0,00		23.101,15	250%	57.752,88
Imposte anticipate L. 241/11	17.463,00	0,00		17.463,00	100%	17.463,00
Cassa	567,00	0,00		567,00	0%	0,00
Immobilizzazioni	42.868,00	0,00		42.868,00	100%	42.868,00
Partite attive	91.811,00	0,00		91.811,00	100%	91.811,00
Crediti diversi	272.042,00	0,00		272.042,00	100%	272.042,00
Ratei e risconti	26.366,00	0,00		26.366,00	100%	26.366,00
Partecipazioni	500,00	0,00		500,00	100%	500,00
	11.297.563,82	69.019,49	12.212,97	11.216.331,36		10.019.335,01
Data Riferimento: 31.12.17 - Capitale interno a fronte Rischio credito: 6% di 10.019.335,01 = 601.160,00						

Requisito patrimoniale a fronte rischio operativo al 31.12.2017

	31.12.2017	31.12.2016
Metodo Base		
Margine di intermediazione anno 2014	--	972.012
Margine di intermediazione anno 2015	1.310.622	1.310.622
Margine di intermediazione anno 2016	1.331.483	1.331.483
Margine di intermediazione anno 2017	1.786.719	--
Margine di intermediazione medio	1.476.275	1.204.706
Requisito patrimoniale per il rischio operativo (15% di margine di intermediazione medio)	221.441	180.706

	31.12.2017	31.12.2016
Rischio di concentrazione (Granularity Adjustment)	333.057	123.365

Requisito patrimoniale a fronte del rischio di tasso al 31.12.2017

	a vista	4.334.371,00	0,00%	-
	fino a 1 mese	1.454.000,00	0,08%	1.163,20
	da 1 a 3 mesi	5.093.864,00	0,32%	16.300,36
	da 3 a 6 mesi	2.544.634,00	0,72%	18.321,36
		13.426.869,00		35.784,93

4. Obiettivi e politiche di gestione del rischio – Art.435 , paragrafo 2 lettera c)

In riferimento alla politica di diversità adottata nella selezione dei membri dell'organo di gestione si riporta quanto segue. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da minimo di tre a massimo di nove membri, anche non soci, nominato dall'Assemblea. La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ha luogo secondo il cosiddetto sistema del voto di lista. Ciascuna classe di azioni potrà depositare presso la sede della società una lista con indicati i nominativi dei candidati che si propongono quali membri del Consiglio di Amministrazione; tra i candidati inseriti in lista dovranno essere inseriti almeno un nominativo di un soggetto qualificabile come indipendente, ossia un soggetto che non abbia deleghe operative e/o esecutive e che non detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni societarie o che rivesta ruoli di amministrazione o controllo nei partecipanti al capitale della società.

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità disposti dalla disciplina legale, regolamentare e dal presente Statuto.

Restano comunque ferme, ove più rigorose, le cause di ineleggibilità e di decadenza nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale regolamentare; e risultano cause di ineleggibilità e di decadenza anche eventuali atti in capo ai consiglieri inerenti ingiunzioni di pagamento, pignoramenti, esecuzioni forzate, ipoteche giudiziali, promossi da banche o intermediari finanziari ai sensi dei rispettivi articoli del Libro III e Libro IV del Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 (Codice di Procedura Civile) in vigore tempo per tempo il tutto in forza di un titolo giudiziario divenuto esecutivo definitivamente.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'incarico ai sensi del comma 2 dell'art.26 del Testo Unico Bancario e da quanto stabilito nel presente Statuto. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili.

La diversità dei componenti il consiglio di amministrazione, tenuto conto del principio di proporzionalità, è determinata dalle diverse esperienze professionali dei consiglieri che debbono aver maturato esperienze in ambito finanziario e/o industriale. La scelta dell'amministratore delegato viene fatta sulla base di esperienze specifiche svolte in passato nel settore del factoring

5. Politica di remunerazione (Art. 450 CRR)

Informativa Qualitativa

La politica di remunerazione è oggetto dell'Informativa al Pubblico, ed il contenuto di tale informativa è prescritto dettagliatamente nell'art. 450 CRR.

La normativa aziendale, viste le dimensioni aziendali e la struttura del personale, sia in termini di numerosità che di ruoli, non prevede un Comitato per le remunerazioni; le remunerazioni sono demandate all'Assemblea dei soci per quanto attiene i membri del consiglio di amministrazione, mentre sono demandate all'Organo di gestione per quanto attiene il personale dipendente.

La nomina, la revoca e le promozioni di ruolo e di remunerazione degli addetti alle funzioni di controllo di terzo e secondo livello (così come definiti dai regolamenti aziendali) sono deliberati dall'organo con supervisione strategica. Le remunerazioni sono definite in misura fissa e sono orientate all'impegno di assicurare le condizioni più idonee alla realizzazione professionale di tutti i dipendenti e non risentono di elementi variabili che possano indurre ad un decadimento dei vari rischi aziendali.

Ai dipendenti viene richiesto di esercitare consapevolezza etica, scrupolo professionale e logica di condivisione, gli stessi devono svolgere la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperare il massimo impegno nel conseguimento degli obiettivi assegnati (contribuendo alla diffusione della cultura aziendale e al raggiungimento

degli obiettivi generali dell'organizzazione aziendale) e svolgere con diligenza le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento.

Per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione, esso viene remunerato sulla base di compensi stabiliti da delibera assembleare. I compensi ed eventuali altri componenti economici spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina dall'Assemblea, ai sensi dell'art.2389 C.C.. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell'art. 23 dello Statuto (Remunerazione degli amministratori) può essere stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale.

Informazione quantitativa

Il Consiglio di Amministrazione viene remunerato sulla base di compensi stabiliti da delibera assembleare, l'importo complessivo maturato al 31/12/2017 è di € 222.623,00.